



COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 22/04/2022

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.

**PARERI DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI**
(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Data: 08/04/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Data: 08/04/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

L'anno duemilaventidue addi VENTIDUE del mese di aprile alle ore 09,00, in Manduria nella Sede Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

	Presenti	Assenti
PECORARO Gregorio - Sindaco	P	
DINOI Gregorio	P	
MASTROVITO Fabrizio	P	
LAMUSTA Luigia	P	
SAMMARCO Serena	P	
MASSARI Flavio	P	
DE PASQUALE Giovanni	P	
PARISI Antonella	P	
PERRUCCI Gregorio	P	
SCIALPI Filippo	P	
MATINO Michele	P	
CAPOGROSSO Agostino	P	
PESARE Pasquale		A
PERRUCCI Vito	P	
POLIMENO Sebastiano	P	
LAMUSTA Pierpaolo	P	
SAMMARCO Domenico	P	
INGROSSO Loredana		A
GENTILE Gregorio	P	
BULLO Lorenzo		A
MARIGGIO' Antonio		A
FERRETTI DE VIRGILIS Francesco		A
PUGLIA Roberto	P	
BRECCIA Cosimo	P	
DUGGENTO Dario	P	

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.03.2021 ad oggetto: *“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021”*;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2022 con la quale si è proceduto a modificare il predetto Regolamento per la disciplina del C.U.P. con decorrenza 01/01/2022, secondo quanto indicato nell'apposito Allegato, che qui si intende integralmente richiamato;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12 con cui è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

DATO ATTO che il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 all'art. 3, comma 5-sexiesdecies, ha disposto che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO che è comunque pervenuta proposta di ulteriore modifica al predetto regolamento da parte del Consigliere Comunale Avv. Domenico Sammarco (nota prot. 15754 del 31/03/2022);

RITENUTA condivisibile la suddetta proposta e, per l'effetto, ritenuto dover procedere ad una ulteriore modifica del Regolamento in parola, atteso che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, il cui termine non è ancora giunto a scadenza in quanto, come da normativa appena sopra indicata, è stato prorogato al 31/05/2022;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, secondo cui *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA l'allegata proposta di modifica del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, contenente sia la modifica di cui alla citata proposta prot. 15754/2022 sia una ulteriore modifica dell'art. 1 del surripetuto Regolamento;

RITENUTO di proporre l'approvazione delle modifiche al Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2022.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che

assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo -Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

DATO ATTO del parere favorevole contenuto nel Verbale n. 19 acquisito con il num. di prot. 19353 del 21.04.2022, del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012.

Preso atto che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà allegata all'originale della delibera n. 32 del 22.04.2022 e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente del Consiglio:

Consiglieri Presenti	n.	20
Consiglieri Assenti	n.	5 (Bullo, Ferretti De Virgilis, Ingrosso, Pesare e Mariggì)
Consiglieri Votanti	n.	20
Voti favorevoli	n.	20
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Legge 160/2019 e alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/03/2021, come modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2022, così come riportato nell'allegato "A" al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente nuovo Regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla eventuale modifica delle tariffe del canone, già approvate con atto G.G. n. 100/2022, nel rispetto delle modifiche apportate al Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del canone;
5. DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico, così come modificate con la presente Deliberazione decorrono dall'1/1/2022 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Di seguito alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

con il seguente esito di votazione

Consiglieri Presenti	n.	20
Consiglieri Assenti	n.	5 (Bullo, Ferretti De Virgilis, Ingrosso, Pesare e Mariggì)
Consiglieri Votanti	n.	20
Voti favorevoli	n.	20
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del 22/04/2022

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL PRESIDENTE
Dott. DINOI GREGORIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Approvazione di modifiche al Regolamento CUP approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2022.

**Art. 1
(modifiche all'art. 9)**

All'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 31 del 30/03/2021	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Art. 9 Classificazione del suolo pubblico</p> <p>1. Ai soli fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 2 categorie che rispecchiano le 2 microzone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, tenuto conto della loro importanza in riferimento al contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona di pubblici servizi nonché delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare come da tabella sottostante: CATEGORIA I^A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S.S. 7 TER MANDURIA-LECCE 2. S.S. 7 TER MANDURIA-SAVA 3. VIA ALESSANDRO LAMARMORA 4. VIA ANTONIO BRUNO 5. VIA BARCO 6. VIA BELL'ACQUA 7. VIA BORRACO (TRATTO TRA INTERSEZIONE VIA TAMERICI E INTERSEZIONE VIA FELLONE) 8. PIAZZA COMMESTIBILI 9. VIA DEI MERCANTI 10. VIA DEI MONTEFUSCOLI 11. VIA DEL FOSSATO 12. VIA DEL MACELLO 13. LARGO DELLA FEDERAZIONE 14. PIAZZA DELLA PIETA' 15. PIAZZA DELLA REPUBBLICA 16. VIA DELLE PERDONAZE 17. PIAZZA DOMENICO CIRACI' 18. VIA ENRICO TAZZOLI 19. VIA FERDINANDO DONNO 20. VIA FRANCESCO CRISPI 21. VIA FRATELLI ERARIO 22. VIA GIAMBATTISTA ARNO' 23. PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 24. VIALE GIUSEPPE MANCINI 25. VIA GIUSEPPE PACELLI 26. VIA GIUSEPPE SBAVAGLIA 27. VIA GIUSEPPE VERDI 28. VIA GORIZIA 29. VIA I° MAGGIO 30. PIAZZA INDIPENDENZA 31. VIA LUIGI CADORNA 32. VIA LUPO DONATO BRUNO 33. VIA MANDORRA 	<p style="text-align: center;">Art. 9 Classificazione del suolo pubblico</p> <p>1. Ai soli fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 2 categorie che rispecchiano le 2 microzone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, tenuto conto della loro importanza in riferimento al contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona di pubblici servizi nonché delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare come da tabella sottostante: CATEGORIA I^A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S.S. 7 TER MANDURIA-LECCE 2. S.S. 7 TER MANDURIA-SAVA 3. VIA ALESSANDRO LAMARMORA 4. VIA ANTONIO BRUNO 5. VIA BARCO 6. VIA BELL'ACQUA 7. VIA BORRACO (TRATTO TRA INTERSEZIONE VIA TAMERICI E INTERSEZIONE VIA FELLONE) 8. PIAZZA COMMESTIBILI 9. VIA DEI MERCANTI 10. VIA DEI MONTEFUSCOLI 11. VIA DEL FOSSATO 12. VIA DEL MACELLO 13. LARGO DELLA FEDERAZIONE 14. PIAZZA DELLA PIETA' 15. PIAZZA DELLA REPUBBLICA 16. VIA DELLE PERDONAZE 17. PIAZZA DOMENICO CIRACI' 18. VIA ENRICO TAZZOLI 19. VIA FERDINANDO DONNO 20. VIA FRANCESCO CRISPI 21. VIA FRATELLI ERARIO 22. VIA GIAMBATTISTA ARNO' 23. PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 24. VIALE GIUSEPPE MANCINI 25. VIA GIUSEPPE PACELLI 26. VIA GIUSEPPE SBAVAGLIA 27. VIA GIUSEPPE VERDI 28. VIA GORIZIA 29. VIA I° MAGGIO 30. PIAZZA INDIPENDENZA 31. VIA LUIGI CADORNA 32. VIA LUPO DONATO BRUNO 33. VIA MANDORRA

34. VIA MARCHESE IMPERIALI	34. VIA MARCHESE IMPERIALI
35. PIAZZA MARIA AUSILIATRICE	35. PIAZZA MARIA AUSILIATRICE
36. PIAZZA MARIANNA GIANNUZZI	36. PIAZZA MARIANNA GIANNUZZI
37. VIA MATTEO BIANCHI	37. VIA MATTEO BIANCHI
38. PIAZZA MONSIGNOR LUIGI NEGLIA	38. PIAZZA MONSIGNOR LUIGI NEGLIA
39. VIA PER AVETRANA	39. VIA PER AVETRANA
40. VIA PER MARUGGIO	40. VIA PER LECCE
41. VIA PER ORIA	41. VIA PER MARUGGIO
42. VIA PER SAN PIETRO	42. VIA PER ORIA
43. VIA PER UGGIANO MONTEFUSCO	43. VIA PER SAN PIETRO
44. VIALE PICENO	44. VIA PER UGGIANO MONTEFUSCO
45. VIA PIETRO MAGGI	45. VIALE PICENO
46. PIAZZA PLINIO IL VECCHIO	46. VIA PIETRO MAGGI
47. VIA REGINA GIOVANNA II [^] D'ANGIO'	47. PIAZZA PLINIO IL VECCHIO
48. VIA ROMA	48. VIA REGINA GIOVANNA II [^] D'ANGIO'
49. VIA SALVATORE GIGLI	49. VIA ROMA
50. PIAZZA SAN FRANCESCO	50. VIA SALVATORE GIGLI
51. VIA SAN GIOVANNI BOSCO	51. PIAZZA SAN FRANCESCO
52. VIA SAN GREGORIO MAGNO	52. VIA SAN GIOVANNI BOSCO
53. VIA SAN PAOLO DELLA CROCE	53. VIA SAN GREGORIO MAGNO
54. PIAZZA SAN PIETRO	54. VIA SAN PAOLO DELLA CROCE
55. VIA SANTA LUCIA	55. PIAZZA SAN PIETRO
56. PIAZZA SANT'ANGELO	56. VIA SANTA LUCIA
57. VIA TRIPOLI	57. PIAZZA SANT'ANGELO
58. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ^o	58. VIA TRIPOLI
59. PIAZZA VITTORIO VENETO	59. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ^o
60. CORSO XX SETTEMBRE	60. PIAZZA VITTORIO VENETO
CATEGORIA II[^] Strade e piazze appartenenti al territorio comunale e non elencate nella categoria I [^] .	61. CORSO XX SETTEMBRE
2. Ai fini dell'individuazione delle strade di cui al comma 1, le strade appartenenti al territorio comunale sono quelle ricomprese nel perimetro delimitato dalla cartellonistica ANAS indicativa dell'inizio della propria competenza.	62. CIRC. TARANTO-LECCE
3. Per tutte le occupazioni effettuate nelle aree del territorio comunale, come individuate nei precedenti commi 1 e 2, la tariffa base relativa alla II [^] categoria è pari a quella relativa alla I [^] categoria ridotta del 30 per cento.	CATEGORIA II[^] Strade e piazze appartenenti al territorio comunale e non elencate nella categoria I [^] .
	2. Ai fini dell'individuazione delle strade di cui al comma 1, le strade appartenenti al territorio comunale sono quelle ricomprese nel perimetro delimitato dalla cartellonistica ANAS indicativa dell'inizio della propria competenza.
	3. Per tutte le occupazioni effettuate nelle aree del territorio comunale, come individuate nei precedenti commi 1 e 2, la tariffa base relativa alla II [^] categoria è pari a quella relativa alla I [^] categoria ridotta del 30 per cento.

Art. 2
(modifiche all'art. 61)

All'art. 61 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 31 del 30/03/2021	Proposta di modifica
Art. 61 Riduzioni ed Esenzioni	Art. 61 Riduzioni ed Esenzioni
1. Per le occupazioni effettuate sulle aree del territorio comunale classificate nella I [^] e nella II [^] categoria le tariffe base di riferimento sono quelle di cui all'art. 9 comma 3.	1. Per le occupazioni effettuate sulle aree del territorio comunale classificate nella I [^] e nella II [^] categoria le tariffe base di riferimento sono quelle di cui all'art. 9 comma 3.
2. Le tariffe base di cui al precedente comma 1 sono	2. Le tariffe base di cui al precedente comma 1 sono

<p>ridotte:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. del 50% per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari eccedenti i mille metri quadrati; b. del 80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri. La tariffa così ottenuta sarà ulteriormente ridotta del 50% per i primi 100 mq, del 75% i successivi metri quadrati sino a 1.000 metri e del 90% gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000; c. del 50% per le occupazioni, le diffusioni di messaggi pubblicitari, e le affissioni eseguite a cura del Comune riguardanti manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose, realizzate da enti e/o associazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite; d. del 70% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (ad esclusione di quelle protratte per meno di 9 ore giornaliere), La tariffa così ottenuta sarà ulteriormente ridotta del 40% per i primi sessanta giorni. I giorni di occupazione derivanti da eventuali apposite proroghe saranno computati in aggiunta a quelli inizialmente concessi, senza soluzione di continuità rispetto alla prima richiesta; e del 70% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e negozi. La tariffa così ottenuta sarà ulteriormente ridotta del 40% in caso di occupazioni di durata superiore a n. 30 giorni; f. del 70% per le occupazioni effettuate con impianti di ricarica veicoli elettrici e relativi posti auto; g. del 85% sulle esposizioni pubblicitarie giornaliere effettuate con mezzi pubblicitari opachi di dimensione non superiore a mq. 1. <p>3. Sono esenti dal canone:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica e preservazione del decoro urbano limitatamente alle opere di cui all'art.4 della Legge n. 847/1964; b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni di fermata e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale; d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto 	<p>ridotte:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. del 50% per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari eccedenti i mille metri quadrati; b. del 80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri. La tariffa così ottenuta sarà ulteriormente ridotta del 50% per i primi 100 mq, del 75% i successivi metri quadrati sino a 1.000 metri e del 90% gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000; c. del 50% per le occupazioni, le diffusioni di messaggi pubblicitari, e le affissioni eseguite a cura del Comune riguardanti manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose, realizzate da enti e/o associazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite; d. del 70% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (ad esclusione di quelle protratte per meno di 9 ore giornaliere), La tariffa così ottenuta sarà ulteriormente ridotta del 40% per i primi sessanta giorni. I giorni di occupazione derivanti da eventuali apposite proroghe saranno computati in aggiunta a quelli inizialmente concessi, senza soluzione di continuità rispetto alla prima richiesta; e del 70% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e negozi. La tariffa così ottenuta sarà ulteriormente ridotta del 40% in caso di occupazioni di durata superiore a n. 30 giorni; f. del 70% per le occupazioni effettuate con impianti di ricarica veicoli elettrici e relativi posti auto; g. del 85% sulle esposizioni pubblicitarie giornaliere effettuate con mezzi pubblicitari opachi di dimensione non superiore a mq. 1. <p>3. Sono esenti dal canone:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica e preservazione del decoro urbano limitatamente alle opere di cui all'art.4 della Legge n. 847/1964; b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni di fermata e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale; d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto
---	---

<p>della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>e. le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per attività agricola;</p> <p>g. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>h. le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni, eventi, fiere, mercatini organizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione anche in collaborazione con associazioni locali per la promozione del territorio, da definirsi con atto deliberativo della Giunta Comunale;</p> <p>i. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;</p> <p>j. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;</p> <p>k. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</p> <p>l. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;</p> <p>m. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:</p> <p>I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;</p> <p>II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;</p> <p>III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;</p> <p>n. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;</p> <p>o. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;</p> <p>p. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo</p>	<p>della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>e. le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per attività agricola;</p> <p>g. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>h. le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni, eventi, fiere, mercatini organizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione anche in collaborazione con associazioni locali per la promozione del territorio, da definirsi con atto deliberativo della Giunta Comunale;</p> <p>i. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;</p> <p>j. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;</p> <p>k. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</p> <p>l. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;</p> <p>m. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:</p> <p>I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;</p> <p>II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;</p> <p>III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;</p> <p>n. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;</p> <p>o. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;</p> <p>p. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo</p>
---	---

<p>realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;</p> <p>q. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>r. gli annunci funebri in occasione dei funerali, affissi da imprese funebri a propria cura e spesa. Tali operazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in spazi all'uopo dedicati, conformemente a quanto convenuto mediante sottoscrizione di apposita convenzione, nel rispetto del decoro urbano e dei regolamenti comunali;</p> <p>s. affissioni e locandine pubblicizzanti eventi o iniziative a carattere sociale ed informativo effettuate da associazioni senza scopo di lucro, regolarmente costituite e che non contengano alcuno sponsor (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si menzionano: informazioni scientifiche, giornate AIDO, contro il bullismo, della legalità, della donna, parità di genere, della memoria ecc.).</p> <p>t. affissioni e locandine pubblicizzanti le manifestazioni, eventi, fiere e mercatini di cui alla precedente lettera h. che non contengano sponsor o simili indicazioni. Ai soli fini dell'affissione l'esenzione opererà sino ad un massimo di n. 20 manifesti formato 70x100.</p>	<p>realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;</p> <p>q. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>r. gli annunci funebri in occasione dei funerali, affissi da imprese funebri a propria cura e spesa. Tali operazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in spazi all'uopo dedicati, conformemente a quanto convenuto mediante sottoscrizione di apposita convenzione, nel rispetto del decoro urbano e dei regolamenti comunali;</p> <p>s. affissioni e locandine pubblicizzanti eventi o iniziative a carattere sociale ed informativo effettuate da associazioni senza scopo di lucro, regolarmente costituite e che non contengano alcuno sponsor (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si menzionano: informazioni scientifiche, giornate AIDO, contro il bullismo, della legalità, della donna, parità di genere, della memoria ecc.).</p> <p>t. affissioni e locandine pubblicizzanti le manifestazioni, eventi, fiere e mercatini di cui alla precedente lettera h. solo ove ricevano il Patrocinio Morale con l'utilizzo dello stemma dell'Ente e che non contengano sponsor o simili indicazioni. Ai soli fini dell'affissione l'esenzione opererà sino ad un massimo di n. 20 manifesti formato 70x100.</p>
--	---